II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 1977

relativa alla chiusura dei conti presentati dalla Repubblica francese per le spese dell'esercizio 1974 relative agli aiuti alimentari in cereali e in latte scremato in polvere acquistato sul mercato

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(77/755/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1703/72 del Consiglio, del 3 agosto 1972, che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/69 per quanto concerne il finanziamento comunitario delle spese derivanti dall'esecuzione della convenzione relativa agli aiuti alimentari del 1967 e fissa le norme riguardanti il finanziamento comunitario delle spese derivanti dall'esecuzione della convenzione relativa agli aiuti alimentari del 1971 (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2721/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato del FEAOG,

considerando che, conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 522/73 della Commissione, del 14 febbraio 1973, relativo a modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1703/72 (3), nonché all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2721/72, la Repubblica francese ha trasmesso alla Commissione i documenti giustificativi necessari alla chiusura dei conti ;

considerando che, secondo le norme applicabili, soltanto il valore del prodotto e le spese di trasporto e di distribuzione possono formare oggetto di finanziamento ai sensi degli articoli 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 1703/72 e degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2721/72 ; che dalle verifiche effettuate risulta che una parte delle spese dichiarate pari a 693,31 FF, ossia 124,83 UC, non risponde a questa nozione e non può pertanto essere finanziata ; che nella presente fase occorre inoltre detrarre un importo di 253 246,55 FF, pari a 45 595,59 UC, con riserva di un esame complementare volto a determinare i quantitativi effettivi giacenti nelle stive delle navi nel porto di sbarco ; che lo Stato membro è stato informato di queste detrazioni ed ha potuto rendere nota la sua posizione al riguardo ;

considerando che per determinate azioni sono stati effettuati pagamenti a titolo di acconto e non è stata ancora fornita la prova dell'arrivo a destinazione della merce ; che nella presente fase è pertanto opportuno finanziare la spesa dichiarata formulando una riserva fino all'esecuzione finanziaria definitiva delle azioni in causa di cui trattasi ;

considerando che per un'azione a favore del Senegal le informazioni relative alle spese di trasporto ottenute da parte dello Stato membro debbono essere ancora esaminate e che, pertanto, è opportuno effettuarne il finanziamento con riserva di un esame complementare,

(1) GU n. L 180 dell'8. 8. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 28.
(3) GU n. L 50 del 23. 2. 1973, pag. 33.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I conti dei servizi ed organismi autorizzati dalla Repubblica francese al pagamento delle spese, per l'esercizio 1974, relative all'aiuto alimentare in cereali e in latte scremato in polvere acquistato sul mercato, sono chiusi come indicato in allegato.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ALLEGATO

Chiusura dei conti dei servizi ed organismi autorizzati dalla Francia a pagare le spese risultanti dalle azioni d'aiuto alimentare in cereali e latte scremato in polvere acquistato sul mercato

1.	Disponibilità dopo chiusura dei conti dell'esercizio 1973	25 421 059,13 FF, pari a 4 576 915,65 UC
2.	Anticipi decisi per l'esercizio 1974 per le azioni d'aiuto alimentare	340 749 556,50 FF, pari a 61 350 000 UC
3.	Totale a copertura delle spese dell'esercizio 1974	366 170 615,63 FF, pari a 65 926 915,65 UC
4.	Spese effettuate in conto esercizio 1974 e riconosciute a carico del capitolo 92 — « Spese d'aituo alimentare » — del bilancio generale delle Comunità europee	339 505 709,61 FF, pari a 61 126 052,51 UC
5.	Disponibilità dopo chiusura dei conti dell'esercizio 1974	26 664 906,02 FF, pari a 4 800 863,14 UC

6. Per quanto riguarda le azioni comunitarie di aiuto in cereali realizzate a favore dell'Etiopia e della Mauritania in applicazione dei regolamenti della Commissione (CEE) n. 289/74, del 1° febbraio 1974, e (CEE) n. 455/74, del 22 febbraio 1974, una parte delle spese dell'ordine di 253 246,55 FF, ossia 45 595,59 UC, è dedotta nella fase attuale sotto riserva di un esame complementare inteso a determinare i quantitativi effettivi giacenti nelle stive delle navi nel porto di sbarco.

7. Per quanto riguarda le azioni comunitarie di aiuto in cereali per le quali sono stati pagati acconti e non è stata ancora fornita la prova dell'arrivo a destinazione della merce, la spesa dichiarata è finanziata nella fase attuale subordinatamente ad una riserva fino all'esecuzione finanziaria definitiva delle azioni stesse. Si tratta delle azioni seguenti :

   — regolamento (CEE) n. 3265/73 della Commissione, del 30 novembre 1973 (6 000 tonnellate di cereali a favore del Ciad) ;

   — regolamento (CEE) n. 289/74 della Commissione, del 1° febbraio 1974 (11 000 tonnellate di cereali a favore del Mali e 10 600 tonnellate a favore del Niger) ;

   — regolamento (CEE) n. 455/74 della Commissione, del 22 febbraio 1974 (9 000 tonnellate di cereali a favore del Mali, 9 400 tonnellate a favore del Niger e 15 000 tonnellate a favore dell'Alto Volta) ;

   — regolamento (CEE) n. 605/74 della Commissione, del 15 marzo 1974 (5 000 tonnellate (partita 3) di cereali a favore del Senegal) ;

   — regolamento (CEE) n. 2446/74 della Commissione, del 27 settembre 1974 (5 000 tonnellate di cereali (partite 1 + 4) a favore del Ciad) ;

   — regolamento (CEE) n. 2651/74 della Commissione, del 18 ottobre 1974 (6 624 tonnellate di farina a favore dell'isola Maurizio).

8. Per quanto riguarda le spese di trasporto relative all'azione a favore del Senegal ai sensi del regolamento (CEE) n. 1536/73 della Commissione, dell'8 giugno 1973, l'importo dichiarato dallo Stato membro ammontante a 574 775,94 FF è finanziato con riserva di un esame complementare.